

# COMUNE DI MORCOTE



## ORDINANZA MUNICIPALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

del 14 gennaio 2019

Il Municipio di Morcote, richiamati:

- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'ambiente del 24 marzo 2004;
- gli articoli 107 cpv. 2 lett b LOC (legge organica comunale) e 24 RALOC (regolamento d'applicazione della legge organica comunale);
- il Regolamento comunale per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 19 giugno 2018;

### **o r d i n a:**

**Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione**

La presente Ordinanza disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Morcote.

**Art. 2 Uso dei contenitori**

Il deposito dei rifiuti solidi urbani nei contenitori dei rifiuti pubblici situati nel posteggio di Riva dal Fornell, è permesso da lunedì al sabato, dalle ore 07.00 alle ore 20.00, esclusi i giorni festivi.

Negli altri punti di raccolta non vi sono limitazioni d'orario.

I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori dedicati.

E' severamente vietato depositare qualsiasi tipo di rifiuto all'esterno dei contenitori.

**Art. 3 Rifiuti solidi urbani**

Per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani devono essere utilizzati unicamente i sacchi ufficiali di colore rosso, in vendita presso i rivenditori ufficiali.

I sacchi devono essere depositati negli appositi contenitori interrati.

**Art. 4 Rifiuti ingombranti**

La raccolta dei rifiuti ingombranti viene organizzata in apposite aree definite dal Municipio. I rifiuti devono essere depositati secondo le indicazioni date dagli addetti comunali presenti.

È severamente vietato depositare i rifiuti al di fuori dagli orari indicati dal Municipio.

- Art. 5**      **Vetro**  
Le bottiglie devono essere vuote e prive di tutti i corpi estranei quali capsule turaccioli, paglia plastica, ecc. Sono esclusi dalla raccolta le lampadine di ogni tipo, i tubi fluorescenti, i vetri di finestre, gli specchi e i lampadari.
- Art. 6**      **Carta**  
La carta deve essere consegnata presso i punti di raccolta situati presso il posteggio Costa e il posteggio Riva dal Fornell.  
  
Per gli abitanti del nucleo impossibilitati a consegnare la carta nella benna centralizzata, viene organizzato un giro di raccolta lungo la strada cantonale. Le date verranno comunicate con avviso agli utenti.
- Art. 7**      **Rifiuti vegetali**  
Gli scarti vegetali possono essere depositati al punto di raccolta situato presso l'imbocco del sentiero di Torello. E' vietata la consegna di rifiuti vegetali da parte di ditte e professionisti che eseguono la manutenzione per conto di privati.
- Art. 8**      **Oli**  
Gli oli vegetali e minerali devono essere depositati negli appositi contenitori.
- Art. 9**      **Pet**  
Le bottiglie in PET devono essere depositate negli appositi contenitori interrati.
- Art. 10**     **Lattine di ferro e alluminio**  
Le lattine di ferro e di alluminio devono essere depositate negli appositi contenitori.
- Art. 11**     **Batterie**  
Le batterie devono essere depositate negli appositi contenitori.
- Art. 12**     **Vestiti e tessili**  
Gli abiti usati devono essere depositati negli appositi contenitori.
- Art. 13**     **Rifiuti umidi di cucina**  
Presso il posteggio Costa e il Posteggio di Riva del Fornell è presente una postazione per la raccolta dell'umido di cucina.  
**La raccolta è dedicata unicamente alle economie domestiche.**
- Art. 14**     **Plastiche e sagex**  
Presso il posteggio Costa e il Posteggio di Riva del Fornell è presente una postazione per la raccolta delle plastiche.

**Art. 15      Controlli**

Gli incaricati del Comune sono autorizzati ad effettuare il controllo dei rifiuti, ad aprire i sacchi e ad ispezionare i contenitori per verificare il contenuto e a compiere ogni altro accertamento ritenuto utile o necessario per stabilirne le caratteristiche, la proprietà e la provenienza.

**Art. 16      Contravvenzioni**

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con la multa sino a CHF 10'000.-- le contravvenzioni al Regolamento sulla gestione dei rifiuti, alla presente ordinanza municipale e alle altre norme comunali, cantonali e federali la cui applicazione gli è affidata.

**Art. 17      Entrata in vigore e abrogazioni**

La presente ordinanza entra in vigore scaduti i termini di ricorso.

Adottata con risoluzione municipale no. 30 del 14 gennaio 2019

Pubblicata a norma dell'articolo 192 LOC per un periodo di 30 giorni a partire dal 21 gennaio 2019.

I termini di ricorso vengono sospesi durante i periodi di ferie giudiziarie (art. 16

Legge sulle procedure amministrative LPAm).

Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione agli albi comunali, secondo gli articoli 208 e seguenti della Legge Organica comunale e 44 del relativo Regolamento di applicazione.

E' abrogata l'Ordinanza municipale per la raccolta dei rifiuti del 16 gennaio 2007.

Articolo 6, modificato con risoluzione municipale no. 131 del 10 febbraio 2020.

La modifica è pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, per un periodo di 30 giorni, a partire dal 6 marzo 2020.

**PER IL MUNICIPIO**

Il Sindaco:

Nicola Brivio

Il Segretario:

Luca Cavadini